

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4443 del 30/09/2019
Oggetto	Ditta LAMINAM S.p.A., Via Ghiarola Nuova n. 258, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4592 del 30/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **LAMINAM S.P.A.**,  
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI  
CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA, n. 258 IN COMUNE  
DI FIORANO MODENESE (MO).

(RIF. INT. n. 233 / 01969990355)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 148 del 26/10/2015** di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 158 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018**, la **Determinazione n. 2020 del 24/04/2018**, la **Determinazione n. 3026 del 15/06/2018**, la **Determinazione n. 5123 del**

**05/10/2018**, la **Determinazione n. 6680 del 20/12/2018** e la **Determinazione n. 2190 del 08/05/2019** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 08/08/2019 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 125487 del 08/08/2019, con la quale il gestore propone modifiche non sostanziali al proprio assetto gestionale, consistenti in:

- I. realizzazione della fase di **correzione dell'acidità dei fumi** in ingresso all'impianto di adsorbimento non con la nebulizzazione di una soluzione alcalina a base di soda diluita (come inizialmente previsto e riportato al punto I.1 della Determinazione n. 6680/2018), ma mediante la nebulizzazione di una **soluzione alcalina a base di potassa (KOH)**, diluita al 3% v/v circa in acqua distillata. La nebulizzazione, effettuata con iniettori in diversi punti dell'impianto, consente un ulteriore abbassamento dell'acidità dei fumi in ingresso, migliorando l'abbattimento della componente acida inorganica e quindi una migliore conservazione delle strutture metalliche interne all'impianto;
- II. **eliminazione degli autocontrolli a valle dei filtri a maniche** delle emissioni in atmosfera **E6, E8 ed E28** per la determinazione della concentrazione del "**fluoro**" (diversamente da quanto inizialmente previsto e riportato nella Determinazione n. 6680/2018), in ragione del fatto che:
  - il fluoro tende ad essere abbattuto anche nella fase di condensazione dell'impianto E39 e le emissioni in questione sono di fatto diventate emissioni di emergenza;
  - per poter controllare la concentrazione di "fluoro" sulle tre emissioni citate, ad oggi è necessario attivare il by-pass di emergenza tramite spegnimento dell'emissione E39.Il gestore propone quindi di controllare il valore del fluoro solo in corrispondenza di E39, mantenendo il controllo del carico di calce e della quantità di calce attiva residua, nonché l'attività di manutenzione delle maniche filtranti e dei registratori di pressione differenziale;
- III. **sostituzione della misurazione in continuo di COT a monte** dell'impianto di abbattimento a servizio di E39 (prescritta dalla Determinazione n. 6680/2018) con un **controllo periodico**, mantenendo invece la misurazione in continuo a valle dell'impianto stesso come già prescritto. Tale richiesta è motivata da un problema tecnico all'analizzatore in continuo, che risulta subire un'alterazione (inquinamento) della colonna cromatografica data dalle condense presenti nelle sezioni a monte, tale da rendere inaffidabile la misura effettuata e compromettere l'attendibilità anche dell'analisi a valle dell'impianto. Il gestore propone dunque di eseguire l'analisi dei COT a monte dell'impianto di adsorbimento con strumentazione non fissa e periodicità mensile;
- IV. possibile futura adozione di **sistemi di registrazione digitale della pressione differenziale** (con dispositivi remotati) per i filtri associati alle emissioni di emergenza **E6, E8 ed E28**;
- V. adozione di **diverse modalità di contenimento di eventuali sversamenti di condense** dall'impianto di adsorbimento rispetto a quanto inizialmente previsto e riportato nella Determinazione n. 6680/2018. In particolare, non sono stati realizzati muri di contenimento in cemento armato su tre lati, ma un lato è costituito da un muro in cemento armato alto 40 cm circa, dal quale parte la struttura fonoassorbente fino in copertura; inoltre, la pavimentazione è in pendenza verso la canaletta di raccolta che recapita tutti i lavaggi nella vasca di rilancio alla cisterna di recupero interno;
- VI. richiesta di **revisione del valore massimo di temperatura prescritto per i fumi in ingresso all'impianto di adsorbimento (40 °C)**, alla luce delle seguenti considerazioni tecniche:

- si è osservato che, nel periodo estivo, la temperatura di un reattore di adsorbimento che non riceve i fumi da trattare può arrivare a 41-43 °C e in particolari condizioni climatiche si possono raggiungere quasi 50 °C in quelli attivi, mediamente 5 °C in più rispetto all'uscita della caldaia che condiziona l'effluente dopo la condensazione;
- in base all'esperienza aziendale, la temperatura di ingresso ai letti di carboni attivi non dovrebbe essere più l'elemento vincolante per l'ottimizzazione del processo di adsorbimento, ma è piuttosto un parametro correlato/subordinato all'umidità relativa, che assume dunque valenza di rilievo; infatti, se quest'ultima è superiore al 50% si riduce l'efficienza del processo di adsorbimento delle sostanze odorigene. La valutazione tecnica fatta di concerto col progettista dell'impianto è la seguente:
  - il titolo medio (salvo situazioni di forno vuoto) di umidità assoluta dei fumi ingresso all'impianto di abbattimento è intorno a 30 g<sub>H2O</sub>/kg<sub>fumo secco</sub>;
  - nelle condizioni di temperatura osservate sopra citate, l'umidità relativa raggiunge il 50% ad una temperatura di circa 45 °C (ovviamente al crescere della temperatura, rispetto a 45 °C, cala l'umidità relativa, viceversa aumenta);
  - per necessità tecnologiche i fumi vengono raffreddati, inducendo fenomeni di condensazione, che riducono anche l'umidità assoluta;
  - con il range medio di umidità assoluta che è possibile ipotizzare nella fase di raffreddamento, si raggiunge un'umidità relativa del 50% in un range tra 37 e 42 °C.

Ciò premesso, l'Azienda ritiene di poter ragionevolmente sostenere che il riscaldamento fino a 45-50 °C porti a condizioni di umidità relativa cautelativamente lontane dal valore del 50%, nel rispetto dunque del parametro oggi da considerare come principale riferimento.

Le condizioni di funzionamento proposte permettono dunque di efficientare il sistema di trattamento e prolungare la vita utile del carbone (non soggetto, in tal caso, a fenomeni di condensazione superficiale, dannosi per l'efficacia di questo sistema di trattamento) e di evitare la produzione di rifiuti. Il gestore sottolinea inoltre che le analisi condotte in questi ultimi anni su questa tipologia di impianto in diversi settori industriali hanno mostrato che le masse filtranti a carboni vengono disattivate dall'umidità residua, mentre non si sono mai riscontrate masse sature di solventi.

Di conseguenza la Ditta propone di **aumentare da 40 °C a 50 °C il limite massimo di temperatura** per i fumi in ingresso all'impianto di adsorbimento, mantenendo il limite massimo di umidità relativa al 50%;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo col prot. n. 142579 del 16/09/2019, nel quale è riportato che:

- riguardo i punti *I.* e *V.*, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta e in occasione della verifica periodica si valuterà se saranno necessarie ulteriori prescrizioni;
- riguardo il punto *II.*, l'eliminazione della determinazione della concentrazione di “fluoro” a valle dei filtri a tessuto di E6, E8 ed E28 comporterebbe la perdita delle informazioni sull'apporto di ogni linea all'impianto di adsorbimento di E39 e renderebbe impossibile valutarne il rendimento, mentre, dal momento che si tratta di un sistema “innovativo”, sarebbe opportuno mantenere questa informazione. A questo scopo, si suggerisce la possibilità, se le emissioni relative a E6, E8 ed E28 vengono convogliate in un'unica linea prima dell'impianto di adsorbimento, di eseguire la determinazione del “fluoro” su questa linea, ottenendo in tal modo un'analisi a monte e una a valle. Nel caso in cui l'emissione E39 dovesse essere arrestata e il ripristino non avvenisse entro i termini richiesti (12 ore,

come da punto D2.4.8 dell'Allegato I all'AIA), si dovranno comunque eseguire le analisi in questione a valle di ogni filtro a tessuto attivo;

- riguardo il punto *III.*, pur prendendo atto delle difficoltà tecniche riscontrate, in considerazione delle problematiche sollevate, per risolvere le quali è stato installato l'impianto di adsorbimento, non si ritiene possibile accogliere la richiesta di eseguire il monitoraggio di COT a monte dell'impianto di trattamento a cadenza mensile. Si propone, se attuabile, di mantenere sempre in uso il sistema già esistente, per avere dati in entrata e uscita dall'impianto comparabili tra loro; se la causa delle difficoltà tecniche riscontrate è il trascinarsi di condense, si suggerisce di valutare un diverso punto di campionamento, a monte rispetto alla formazione delle condense. Nel caso anche questa soluzione non risultasse praticabile, si propone di effettuare la misurazione con cadenza almeno settimanale, inserendo ed estraendo la sonda già in essere al bisogno;
- riguardo il punto *IV.*, si ritiene possibile accogliere la richiesta e modificare di conseguenza il Piano di Monitoraggio, a condizione che le strumentazioni digitali rispettino le condizioni già riportate in AIA relativamente ai registratori digitali di funzionamento dei forni di cottura;
- riguardo il punto *VI.*, pur prendendo atto delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, non avendo a disposizione altri riferimenti tecnico-normativi se non i criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, si ribadisce quanto in essi indicato in termini di parametri cautelativi di temperatura massima e umidità relativa massima per i fumi in ingresso all'impianto di adsorbimento;

vista la documentazione integrativa inviata dalla Ditta il 20/09/2019 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente col prot. n. 146036 del 23/09/2019, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato ai precedenti punti *II.* e *III.*, il gestore:

*II.* propone di **mantenere il monitoraggio del “fluoro” a valle dei filtri a maniche** delle emissioni in atmosfera **E6, E8 ed E28**, effettuando i campionamenti a monte dell'impianto di adsorbimento, in corrispondenza del monte della linea 1-2-3 e del monte della linea 4 (punti che risultano più idonei alla misura rispetto alla camera di calma che raccoglie le due linee prima dell'ingresso all'impianto). Gli autocontrolli saranno eseguiti a **cadenza trimestrale su ciascuno dei due monti**, in concomitanza con gli autocontrolli previsti per E39;

*III.* precisa che è tecnicamente possibile effettuare la misurazione di COT a monte dell'impianto a carboni attivi con cadenza settimanale. A tale proposito, l'Azienda ha valutato la possibilità di effettuare l'analisi con la *medesima strumentazione fissa utilizzata a valle* del sistema di adsorbimento, riscontrando però diverse criticità: infatti, tale strumentazione presenta linee di campionamento dei monti di circa 15 m e il suo utilizzo richiederebbe di mantenere le due linee dei monti da 15 m ciascuna in continuo controflusso con aria compressa, invertendo il flusso e aspirando solo una volta a settimana in corrispondenza dell'analisi; questa procedura potrebbe generare problemi in caso di anomalia o guasto o funzionamento non ottimale della rete di aria compressa aziendale, con rischio di contaminazione della strumentazione e necessità di procedere al suo completo smontaggio e ricondizionamento presso il fornitore. Inoltre, il fornitore ha sconsigliato l'utilizzo saltuario di una linea così lunga, per la difficoltà di pulizia.

In alternativa, quindi, l'Azienda propone di utilizzare uno **strumento portatile**, che può essere pulito più facilmente ed è esente da trascinarsi pregressi; per garantire la confrontabilità del dato di monte con quello di valle, il gestore intende **eseguire almeno settimanalmente sia l'analisi di monte che un'analisi di valle con lo strumento portatile**, così da “leggere” la prestazione di abbattimento del sistema di adsorbimento in un lasso di tempo di qualche ora, tra l'inizio e la fine del campionamento.

Queste analisi si aggiungeranno a quella effettuata con sonda in continuo a valle del sistema di abbattimento; a questo proposito, il gestore specifica che, sulla base di diversi paralleli fatti nei mesi scorsi, anche con misure terze certificate, si può affermare che le misure della sonda in continuo e dello strumento portatile sono confrontabili tra loro.

Infine, la Ditta precisa che le analisi periodiche potrebbero essere anticipate o posticipate di 24-48 ore nell'arco della settimana, per eseguirle in condizioni produttive significative;

dato atto che il 08/08/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime, idrici ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e l'impatto acustico;

preso atto delle variazioni comunicate ai precedenti punti *I.* (in merito alla tipologia di soluzione alcalina utilizzata per la correzione dell'acidità dei fumi) e *V.* (riguardo le caratteristiche dei presidi fisici di contenimento di eventuali sversamenti di condense a servizio dell'impianto di adsorbimento) e ritenendo che tali variazioni siano irrilevanti ai fini della depurazione dell'effluente gassoso e della protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto di quanto riportato al precedente punto *II.*, come modificato dalla documentazione del 20/09/2019, e ritenendo adeguata la proposta del gestore di effettuare il monitoraggio trimestrale della concentrazione di “fluoro” a valle dei filtri a tessuto in due diversi punti di campionamento collocati sulle due linee di adduzione degli effluenti gassosi al sistema di adsorbimento.

Si precisa comunque che, nel caso in cui l'impianto di adsorbimento dovesse essere fermato per più di 12 ore e l'emissione E39 risultasse inattiva e sostituita quindi dalle emissioni di emergenza E6, E8 ed E28, è necessario che l'Azienda provveda ad eseguire **verifiche entro 24 ore dalla fermata** (anche tramite laboratorio interno) per accertare il rispetto del limite massimo di concentrazione di “fluoro” **a valle dei filtri a tessuto collegati a E6, E8 ed E28** anche in assenza della fase di correzione dell'acidità dei fumi preliminarmente al filtro a carboni attivi;

preso atto delle difficoltà tecniche di cui al precedente punto *III.* in relazione alle misure in continuo di COT a monte dell'impianto di adsorbimento e ritenendo possibile accogliere la proposta di sostituire la misurazione in continuo con misure periodiche da effettuarsi con **strumento portatile, a condizione che:**

- venga effettuata **almeno una misura alla settimana;**
- **contemporaneamente all'analisi a monte** del sistema di adsorbimento, venga effettuata con la medesima tipologia di strumento portatile **anche una misura a valle**, per ottenere misure confrontabili tra loro che consentano di verificare l'efficacia di abbattimento di COT;
- venga mantenuta la misurazione in continuo a valle del sistema di adsorbimento con sonda fissa;

ritenendo possibile accogliere quanto proposto al precedente punto *IV.* (riguardo l'installazione di sistemi di registrazione digitale della pressione differenziale per i filtri a tessuto a servizio di E6, E8 ed E28) e modificare di conseguenza quanto riportato nella sezione D3.1.5 dell'AIA (Piano di Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera), a condizione che tali sistemi siano **conformi a**

**quanto già prescritto al punto D2.4.15** dell'AIA in riferimento ai sistemi di controllo del funzionamento dei forni di cottura;

ritenendo possibile accogliere quanto proposto al precedente punto *VI.*, anche in deroga alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, alla luce degli approfondimenti tecnici presentati dal gestore, in considerazione del fatto che:

- le difficoltà tecniche evidenziate dal gestore risultano chiaramente comprensibili e difficilmente superabili, in ragione delle condizioni meteorologiche e di temperatura che si verificano nell'area di insediamento dello stabilimento nel periodo estivo;
- il sistema di adsorbimento è stato installato dall'Azienda in via volontaria per ottenere un migliore abbattimento delle sostanze odorigene, ma si tratta di fatto di un sistema di trattamento aggiuntivo rispetto ai filtri a tessuto con dosaggio di calce idrata richiesti dai criteri CRIAER per la depurazione degli effluenti gassosi derivanti dai forni di cottura ceramica;
- si ritiene che l'esecuzione del monitoraggio di COT monte-valle del sistema di adsorbimento consenta di controllare in maniera sufficientemente accurata l'efficienza dell'impianto, anche in condizioni di temperatura superiori al valore massimo previsto dai CRIAER.

Pertanto, col presente atto si accoglie la richiesta di aumentare da 40 °C a **50 °C** il limite massimo di temperatura massima prescritta al punto D2.4.7ter dell'Allegato I per l'aria in ingresso al filtro a carboni attivi; la scrivente comunque **si riserva di rivalutare ed eventualmente modificare questa decisione**, in base agli esiti dei monitoraggi svolti dall'Azienda e dalla scrivente Agenzia, nonché alla luce di eventuali problematiche risultanti da segnalazioni della popolazione residente nei dintorni il sito.

Si conferma invece l'obbligo di rispetto del valore massimo del 50% per l'umidità relativa dei fumi in ingresso al filtro a carboni attivi;

verificato che le modifiche proposte dal gestore si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 148 del 26/10/2015** e **successive modifiche** alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 258 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in

qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) al punto 1 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I, le colonne relative ai punti di emissione in atmosfera **E6**, **E8** ed **E28** sono **sostituite dalle seguenti**:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E6 – forni F1+F2	PUNTO DI EMISSIONE E8 – forno F3	PUNTO DI EMISSIONE E28 – forno F4
Messa a regime	---	#	#	#
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	9.300	9.300	21.000
Altezza minima (m)	---	21	21	15
Durata (h/g)	---	emergenza	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	3	3	3
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 ; EPA Method 29	0,5	0,5	0,5
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ; ISO 15713:2006	3	3	2,5
Acido cloridrico (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)	---	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	50	50	50
Composti Organici Volatili (COV) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 ; EPA-TO11 A ; EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	20	20
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 *	500 *	500 *
Concentrazione di odore (OU/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725	4.000 **	4.000 **	6.000 **
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	<b>trimestrale (F) ***</b> <i>trimestrale (portata, polveri, HCl, odori)</i> <b>semestrale (SOV, aldeidi)</b> <b>annuale (Pb, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, caratterizzazione COV)</b>	<b>trimestrale (F) ***</b> <i>trimestrale (portata, polveri, HCl, odori)</i> <b>semestrale (SOV, aldeidi)</b> <b>annuale (Pb, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, caratterizzazione COV)</b>	<b>trimestrale (F) ***</b> <i>trimestrale (portata, polveri, HCl, odori)</i> <b>semestrale (SOV, aldeidi)</b> <b>annuale (Pb, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, caratterizzazione COV)</b>

\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\* il valore indicato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.18**.

\*\*\* autocontrollo da effettuare **sempre**, indipendentemente dall'attivazione dell'emissione di emergenza, con campionamento da realizzare in corrispondenza del punto individuato lungo la linea di convogliamento dei fumi al sistema di adsorbimento in caso di funzionamento dell'emissione E39, oppure in corrispondenza del camino dell'emissione in oggetto nel caso di suo funzionamento in condizioni di emergenza.

# a decorrere dalla data di messa a regime della nuova emissione **E39**, questa emissione dà origine ad espulsione in atmosfera solo in condizioni di emergenza, mentre in via ordinaria dopo il trattamento di depurazione mediante filtro a tessuto con iniezione di calce l'effluente gassoso viene inviato al trattamento di condensazione/adsorbimento e quindi viene espulso in atmosfera attraverso E39. Il gestore resta **tenuto all'obbligo di eseguire gli autocontrolli periodici** nei termini di cui al precedente punto **D2.2.13**, nonché quelli di cui al punto **D2.2.14**.

b) i punti 7bis e 7ter della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

7bis. Il sistema di depurazione a servizio dell’emissione **E39** deve essere dotato di dispositivo di registrazione grafico/elettronico in continuo per rilevare i seguenti parametri:

- *temperatura* a monte e a valle degli scambiatori termici;
- la *differenza di pressione* del sistema di adsorbimento monte/valle (ad es: condotto prima della camera di calma e condotto al camino di emissione, oppure in punti idonei alla misurazione richiesta);
- *concentrazione COT a valle*, con semplice funzione operativa per la valutazione del corretto funzionamento dell’impianto, quindi da considerare non fiscale.

Inoltre, il gestore è tenuto ad eseguire **verifiche della concentrazione di COT almeno una volta alla settimana con strumento portatile sia a monte che a valle del sistema di depurazione**, al fine di ottenere misure confrontabili tra loro che consentano di verificare l’efficacia di abbattimento da parte del sistema di adsorbimento.

Le registrazioni in continuo e i certificati di analisi devono essere tenuti a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

Nel caso in cui le registrazioni siano in formato digitale, deve essere garantita la non manipolabilità a posteriori dei dati da parte dell’Azienda e la loro pronta disponibilità in caso di richiesta da parte di Arpae.

7ter. L’aria in ingresso al filtro a carboni attivi deve avere **sempre temperatura inferiore a 50 °C** ed **umidità relativa inferiore al 50%**, per garantire il corretto funzionamento del filtro stesso.

c) alla sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **aggiunto il seguente punto**:

8bis. In caso di fermata dell’impianto di adsorbimento a carboni attivi e zeoliti per più di 12 ore, con conseguente espulsione dei fumi di cottura attraverso le emissioni in emergenza E6, E8 ed E28, il gestore è tenuto ad eseguire, **entro 24 ore dalla fermata del sistema di adsorbimento, verifiche della concentrazione di “fluoro” a valle dei filtri a tessuto collegati a E6, E8 ed E28** (anche tramite analisi del laboratorio interno), al fine di accertare il rispetto del limite massimo prescritto. Gli esiti di tali verifiche devono essere documentati e mantenuti a disposizione in Azienda per almeno cinque anni.

c) la sezione D3.1.5 “Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente**:

### D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata dell'emissione e concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	come indicato al precedente punto D2.4.1	<i>biennale</i> - uno su un atomizzatore - uno su un forno - uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	---
$\Delta p$ di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	---	---
$\Delta p$ di pressione filtri fumi forni ed atomizzatori	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>biennale</i>	cartacea su rullini o <b>elettronica</b> *	---
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>biennale</i> con verifica certificati di analisi	elettronica o cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>biennale</i>	---	---

\* eventuali sistemi di registrazione digitale della pressione differenziale dei filtri a servizio di forni e atomizzatori devono avere caratteristiche tali da rispettare quanto prescritto al precedente punto **D2.4.15**.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Laminam S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TITOLARE DI P.O. DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**